

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 335 del 29 marzo 2023

Applicazione delle disposizioni regionali per l'anno 2023 in materia di Condizionalità Rafforzata. Regolamento (UE) n. 2021/2115, articoli 12-13 e Allegato III. Recepimento del Decreto MASAF n. 147385 del 9.3.2023.
[Agricoltura]

Note per la trasparenza:

Il provvedimento individua le disposizioni regionali applicative per l'anno 2023 in materia di Condizionalità Rafforzata, sulla base delle indicazioni comunitarie e nazionali che stabiliscono gli obblighi degli agricoltori che attivano impegni a superficie o a capo riferiti alla programmazione PAC 2023-2027.

L'Assessore Federico Caner riferisce quanto segue.

Il regime di "Condizionalità Rafforzata", istituito dal Regolamento (CE) n. 2021/2115, stabilisce che ogni agricoltore beneficiario di pagamenti diretti e dei pagamenti nell'ambito dello Sviluppo Rurale è tenuto a rispettare i criteri di gestione obbligatori e a mantenere i terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali. I "Criteri di Gestione Obbligatori" (di seguito CGO) sono volti ad incorporare una serie di requisiti fondamentali in materia ambientale, secondo le disposizioni vigenti nell'ordinamento nazionale e regionale. Diversamente, le norme relative alle "Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali" (di seguito BCAA) sono volte a garantire un uso sostenibile dei terreni agricoli, evitando il rischio di degrado ambientale conseguente all'eventuale ritiro dalla produzione o all'abbandono delle terre agricole, provvedendo affinché tutte le terre agricole - specialmente le terre non più utilizzate a fini produttivi - siano mantenute in condizioni di conservazione della fertilità.

Il regime di Condizionalità Rafforzata, in coerenza con quanto disposto dall'Allegato III e dalla Sezione 2 - Condizionalità - del Regolamento (UE) n. 2021/2115, nel dettare le nuove regole di Condizionalità Rafforzata, elenca i tre Settori specifici in cui sono stati ricompresi i CGO e le BCAA:

- il clima e l'ambiente, compresi l'acqua, il suolo e la biodiversità degli ecosistemi;
- la salute pubblica e delle piante;
- il benessere degli animali.

I Settori richiamati sono a loro volta suddivisi in 7 temi: cambiamenti climatici (mitigazione e adattamento), acqua; suolo (protezione e qualità); biodiversità e paesaggio (protezione e qualità); sicurezza alimentare; prodotti fitosanitari e benessere degli animali.

La nuova Politica Agricola Comune ha inserito a pieno titolo, tra i propri obiettivi specifici, il contributo alla mitigazione e adattamento al cambiamento climatico e al perseguimento degli obiettivi ambientali (in termini di tutela della qualità dell'aria, delle risorse naturali e di protezione del suolo), delineando, nella propria ossatura una nuova "architettura verde", quale strumento funzionale a massimizzare l'ambizione degli obiettivi climatico-ambientali che devono essere conseguiti a livello di Stato Membro.

La Condizionalità Rafforzata mantiene quindi il suo ruolo di principale strumento operativo per raggiungere gli obiettivi di gestione agronomica e ambientale dei terreni delle aziende, di benessere degli animali e di sicurezza alimentare, ma si "rafforza" attraverso l'introduzione di nuove norme relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA 2 "Protezione zone umide e torbiere" e BCAA 7 "Rotazione delle colture") e l'ingresso in Condizionalità Rafforzata di parte del Greening (BCAA 1 "Mantenimento prati permanenti", BCAA 8 "Superfici non produttive ed elementi caratteristici del paesaggio", BCAA 9 "Divieto di conversione prati permanenti in Rete Natura 2000"), nel compito di definire degli impegni di base con effetti sinergici ed amplificati nel perseguire gli obiettivi ambientali specifici della nuova PAC 2023-2027.

La Condizionalità Rafforzata continua a disciplinare anche i CGO, che nonostante rappresentino di fatto l'attuazione di normativa cogente, contribuiscono direttamente o indirettamente a perseguire i succitati obiettivi specifici della nuova PAC. Anche in questo caso la Condizionalità si è rafforzata con l'introduzione di nuovi criteri (CGO 1 "Controllo inquinamento da fosfati" e CGO 8 "Uso sostenibile dei pesticidi"). Non sono più presenti i criteri di Identificazione e Registrazione e Malattie

degli animali previsti nella passata programmazione; gli altri criteri si sono sostanzialmente mantenuti invariati. Altrettanto non subiscono variazioni i Requisiti minimi relativi ai fertilizzanti e all'utilizzo di prodotti fitosanitari, mentre di nuova introduzione è il Requisito minimo sul benessere animale.

Con Decisione di esecuzione C(2022) 8645 final del 2 dicembre 2022 la Commissione ha approvato il Piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia ai fini del sostegno dell'Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), approvando con esso anche i contenuti delle BCAA di Condizionalità Rafforzata, successivamente ripresi e formulati insieme ai CGO all'interno dello specifico Decreto del Ministero dell'Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste (di seguito MASAF) n. 147385 del 9.3.2023, approvato d'intesa con le Regioni nella seduta del 2.3.2023.

Sui contenuti del nuovo DM MASAF n. 147385/2023 si incardina il presente provvedimento di attuazione della Condizionalità Rafforzata in Veneto, che costituisce *baseline* del quadro normativo relativo alla nuova PAC 2023-2027 delineato in ambito regionale per gli aiuti a superficie e/o a capo.

Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 1, comma 2 del Decreto MASAF n. 147385 del 9.3.2023, gli impegni dei CGO e BCAA di Condizionalità Rafforzata di cui al presente provvedimento si applicano:

- ai beneficiari che ricevono un sostegno per tipi di intervento sotto forma di pagamenti diretti a norma del titolo III, capo II del Regolamento (UE) 2021/2115 o pagamenti annuali a titolo degli articoli 70, 71 e 72 del medesimo Regolamento (UE) 2021/2115;
- ai beneficiari dei pagamenti a superficie e/o a capo che abbiano assunto impegni pluriennali a valere sulla programmazione 2014-2022 e/o sulle programmazioni precedenti alla programmazione 2014-2022 e che siano finanziati con risorse FEASR 2023-2027.

E' importante precisare tuttavia che, ai sensi dell'articolo 12 del Regolamento Delegato (UE) 2022/1172, così come ripreso nell'art. 6 del nuovo DM MASAF n. 147385/2023, gli impegni dei CGO e BCAA di Condizionalità Rafforzata di cui al presente provvedimento si applicano anche ai beneficiari dei pagamenti a superficie che abbiano assunto impegni pluriennali a valere sulla programmazione 2014-2022 e/o sulle programmazioni precedenti alla programmazione 2014-2022 e che siano finanziati con risorse FEASR 2014-2022, nei casi in cui ricevano contemporaneamente pagamenti a superficie anche nell'ambito del Piano Strategico della PAC ai sensi del Regolamento (UE) 2021/2115.

L'art. 12 del Regolamento delegato (UE) 2022/1172 ha inteso, infatti, disporre un periodo di transizione fino al 31.12.2025 per evitare la duplicazione dei controlli in azienda e l'aumento degli oneri amministrativi (in base al presupposto che gli obblighi di Condizionalità Rafforzata sono di livello superiore); il Regolamento ha pertanto stabilito - in deroga all'articolo 104, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), punto iv) del Regolamento (UE) 2021/2116 - che i controlli sulle superfici relativi al rispetto della Condizionalità Rafforzata includono anche i controlli sulle superfici della Condizionalità di cui al Regolamento n. 1306/2013, a meno che non evidenzino inosservanze.

Se gli obblighi di Condizionalità Rafforzata non sono rispettati, l'Organismo Pagatore attiva i controlli di Condizionalità a norma dell'articolo 96 del Regolamento (UE) n. 1306/2013, e qualora siano riscontrate irregolarità, adotta le norme in materia di calcolo e applicazione delle sanzioni amministrative di cui al Regolamento (UE) n. 1306/2013.

Inoltre, il DM MASAF richiamato, sempre all'art. 6, comma 2, stabilisce che nel caso in cui l'azienda beneficiaria detenga un allevamento, indipendentemente dall'esito del controllo di Condizionalità Rafforzata, sarà comunque tenuta a rispettare anche i CGO 6, 7, 8 e 9 di Condizionalità (Identificazione, Registrazione e Malattie degli animali), definiti dal Regolamento (UE) 1306/2013, nonostante non siano compresi all'interno del set di CGO e BCAA che compongono la Condizionalità Rafforzata.

Inoltre, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 4 del Decreto MASAF n. 147385/2023, gli impegni di Condizionalità Rafforzata non si applicano ai beneficiari che ricevono il sostegno di cui all'articolo 28, paragrafo 9 e articolo 34, paragrafo 4 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, anche in caso di finanziamento con le risorse della programmazione 2023-2027 e ai beneficiari che ricevono il sostegno relativo agli interventi di cui alla lettera b) del paragrafo 1 dell'articolo 45 del Regolamento (UE) 2022/126, che riguardano le attività per la conservazione, l'uso e lo sviluppo sostenibili delle risorse genetiche nei settori dell'agricoltura e della silvicoltura.

Vale la pena evidenziare, infine, che ai sensi del DM del 23 agosto 2022, n. 362512, in attuazione del Regolamento di esecuzione (UE) n. 2022/1317, gli impegni relativi alla BCAA7 "Rotazione delle colture" e l'impegno A. della BCAA8 (con esclusivo riferimento ai terreni lasciati a riposo e non ad altri elementi non produttivi) si applicano nel 2023 solo per i beneficiari che richiedono a premio regimi ecologici (Ecoschemi), di cui all'articolo 31 e impegni agro-climatico-ambientali (SRA) di cui all'articolo 70 del Regolamento (UE) 2021/2115, rispetto ai quali le due norme in questione sono pertinenti, così come stabilito nel Piano Strategico nella PAC.

Per quanto argomentato, i vincoli e gli impegni di Condizionalità Rafforzata che devono trovare applicazione nell'anno 2023 sono dettagliati nell'**Allegato A** al presente provvedimento, che riporta la normativa nazionale e regionale di cui la Condizionalità definisce il rispetto, indicando per ciascun CGO e BCAA, il campo di applicazione, i criteri, le norme e le deroghe nella Regione del Veneto per l'anno 2023.

Considerato che le Regioni, nel recepire con proprio provvedimento le disposizioni in argomento, devono preventivamente sottoporre al MASAF il testo in bozza degli impegni CGO e BCAA, ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 del sopra citato DM, al fine di armonizzare le proprie disposizioni regionali di Condizionalità Rafforzata con quelle del richiamato Decreto ministeriale, in data 14.3.2023, con nota prot. n. 142521 è stato trasmesso al Ministero il testo del presente provvedimento in bozza. Successivamente, con nota n. 171541 del 22.3.2023 il MASAF ha comunicato parere favorevole al testo trasmesso.

Inoltre, sulla base dei contenuti del Decreto MASAF n. 147385 del 9.3.2023 e degli specifici recepimenti normativi regionali, l'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura - AGEA coordinamento, in qualità di Autorità competente al coordinamento dei controlli - con propria circolare, sentite le Regioni, le Province Autonome, sta ora individuando i criteri comuni di controllo e gli indici di verifica del rispetto degli impegni di Condizionalità Rafforzata per il 2023.

Sulla base della presente deliberazione, l'Agenzia Veneta per i Pagamenti - AVEPA approverà il proprio manuale operativo delle procedure dei controlli di Condizionalità Rafforzata e le check-list di controllo dei CGO, e delle BCAA che verranno adottate per i controlli amministrativi e in loco nella campagna 2023, con riferimento alla relativa Circolare AGEA di controllo e al presente provvedimento. Il testo in bozza degli impegni regionali oggetto di controllo sarà preventivamente trasmesso agli Uffici della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistica-venatoria per l'analisi coordinata dei contenuti riguardanti le parti di competenza.

Pertanto, si rende ora necessario procedere all'approvazione delle disposizioni in materia di Condizionalità Rafforzata per la campagna 2023, valevoli per il corrente anno solare, così come definite nell'**Allegato A** che costituisce parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, al fine di dare attuazione alle disposizioni regolamentari della nuova PAC e subordinare il pagamento integrale degli aiuti diretti e dei pagamenti dello sviluppo rurale al rispetto dei richiamati CGO e BCAA, nonché supportare il sistema di revoca, totale o parziale, degli aiuti diretti e dei pagamenti dello sviluppo rurale ove tali requisiti non siano rispettati.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento e del Consiglio, del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (CE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;

VISTO il Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;

VISTO il Regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione, del 7 dicembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);

VISTO il Regolamento delegato (UE) 2022/1172 della Commissione del 4 maggio 2022 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1317 della Commissione del 27 luglio 2022 che prevede deroghe al regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'applicazione delle norme relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali dei terreni (norme BCAA) 7 e 8 per l'anno di domanda 2023;

VISTA la Decisione di esecuzione C(2022) 8645 final del 2 dicembre 2022 con la quale la Commissione ha approvato il Piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia ai fini del sostegno dell'Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia e

dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale;

VISTO il DM n. 660084 del 23.12.2022 "Disposizioni nazionali di applicazione del Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti";

VISTO il Decreto del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, del 23 agosto 2022, n. 362512, recante attuazione del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1317 della Commissione del 27 luglio 2022 che prevede deroghe al regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'applicazione delle norme relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali dei terreni (BCAA) 7 e 8, per l'anno di domanda 2023;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste n. 147385 del 9.3.2023 «Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale»;

VISTO il Decreto della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria n. 79 del 16 marzo 2023 che fornisce indicazioni applicative regionali riguardo all'impegno di costituzione/non eliminazione di fascia inerbita previsto dalla nuova BCAA 4 (ex BCAA1) di Condizionalità Rafforzata, in funzione della qualità dei tratti dei corpi idrici superficiali monitorati da ARPAV;

VISTO il parere favorevole del MASAF del 22.3.2023 n. 171541, in merito alla proposta di provvedimento di Condizionalità Rafforzata della Regione del Veneto per l'anno 2023;

VISTO l'articolo 2, comma 2, lettera c) della Legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 e ss.mm.ii.;

delibera

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di precisare che, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 1, comma 2 del Decreto MASAF n. 147385 del 9.3.2023, gli obblighi di Condizionalità Rafforzata, di cui al presente provvedimento, si applicano:
 - ◆ ai beneficiari che ricevono un sostegno per tipi di intervento sotto forma di pagamenti diretti a norma del titolo III, capo II del Regolamento (UE) 2021/2115 o pagamenti annuali a titolo degli articoli 70, 71 e 72 del medesimo Regolamento (UE) 2021/2115;
 - ◆ ai beneficiari dei pagamenti a superficie e/o a capo che abbiano assunto impegni pluriennali a valere sulla programmazione 2014-2022 e/o sulle programmazioni precedenti alla programmazione 2014-2022 e che siano finanziati con risorse FEASR 2023-2027;
3. di precisare che gli obblighi di Condizionalità Rafforzata si applicano, altresì, ai beneficiari dei pagamenti a superficie ed a capo che abbiano assunto impegni pluriennali a valere sulla programmazione 2014-2022 e/o sulle programmazioni precedenti alla programmazione 2014-2022 e che siano finanziati con risorse FEASR 2014-2022, nei casi in cui ricevono contemporaneamente nel 2023 pagamenti a superficie nell'ambito del Piano Strategico della PAC ai sensi del Regolamento (UE) 2021/2115;
4. di precisare che i contenuti del presente provvedimento non si applicano ai beneficiari individuati dall'articolo 1, comma 4, del nuovo DM di Condizionalità Rafforzata del Decreto MASAF n. 147385 del 9.3.2023;
5. di precisare che le tipologie di utilizzazione delle superfici dell'azienda beneficiaria, secondo cui è differenziato l'ambito di applicazione delle norme e dei criteri di Condizionalità Rafforzata sono quelle individuate ai sensi di quanto indicato all'art. 4(4) del Decreto MASAF n. 147385/2023;
6. di approvare, per quanto esposto in premessa, l'**Allegato A**, che elenca i "Criteri di Gestione Obbligatori" (CGO) e le "Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali" (BCAA) applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2023, conformemente a quanto disposto dal Regolamento (UE) 2021/2115, artt. 12 e 13 e Allegato III;
7. di precisare che le disposizioni inerenti i Requisiti Minimi relativi all'uso di fertilizzanti, dei prodotti fitosanitari e del benessere animale sono quelli definiti dall'Allegato 2 al Decreto MASAF n. 147385 del 9.3.2023, ai cui contenuti si rimanda interamente al fine dell'applicazione regionale per l'anno 2023;
8. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
9. di incaricare la Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria, dell'esecuzione del presente atto;
10. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.